

Reg. Sent. 650/2025

Depositata il 06.07.2025

n. 953/2021 R.G. Tribunale

n. 5232/2019 R.G. notizie di reato

TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA

- SEZIONE PENALE -

Rito ordinario monocratico

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Tribunale di Pescara, dott.ssa Marina Valente, alla pubblica udienza del 10 aprile 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

S. K., nato a (...) il (...), residente in Via (...) a (...) con domicilio eletto ai sensi dell'art. 161 c.p.p. presso lo studio del difensore di fiducia;

LIBERA-ASSENTE

assistito e difeso di fiducia dall' Avv. P. D. del Foro di Pescara

IMPUTATO

del delitto previsto e punito dagli artt. 99, 624, commi 1 e 2, e 625, comma 1, n. 2), c.p. perché, al fine di trarne profitto per sé o per altri, si impossessava di 7442.972 kWh di energia elettrica, pari a circa 1283,92 €, sottraendola alla società venditrice "(...)", che ne gestisce il servizio e ne ha la disponibilità, mediante un allaccio abusivo realizzato con dei cavi di 15 mm di rame collegati direttamente sull'impianto di distribuzione dell'energia.

Con le aggravanti della recidiva semplice e dell'aver commesso il fatto usando violenza sulle cose.

In Pescara, dal 20 agosto 2016 al 20 febbraio 2019

Conclusioni delle parti

Il PM in persona della dott.ssa De Meo e il difensore P. D. per l'imputata hanno concluso come da verbale del 16.1.2025.

MOTIVAZIONE

Con decreto di citazione a giudizio emesso in data 21 luglio 2020, l'imputata è stata tratta innanzi a questo Tribunale per rispondere del reato di cui in epigrafe.

All'udienza del 16 settembre 2021 è stato aperto il dibattimento e sono state ammesse le prove richieste dalle parti.

Nel corso dell'istruttoria dibattimentale sono stati sentiti i testi: M. M., dipendente Enel, G. A., agente della Polizia Municipale del Comune di Pescara, V. D., responsabile commerciale della società (...), e S. M., ed è stata acquisita documentazione.

All'udienza del 16 gennaio 2025, terminata l'istruttoria dibattimentale le parti hanno concluso come da verbale di udienza e il Giudice, all'udienza del 10 aprile 2025, in assenza di repliche, ha deciso come da dispositivo più oltre riprodotto.

Sussiste la penale responsabilità dell'imputata.

Invero, il teste M. M., tecnico del (...), ha riferito che in data 21 febbraio 2019, unitamente ad agenti della Polizia Municipale di Pescara, si è portato presso il complesso di edilizia popolare ubicato in via (...) ed ha accertato che un contatore, distaccato, alimentava, grazie ad un abusivo allaccio realizzato con dei cavi di rame, e senza registrazione e conseguente contabilizzazione dei consumi, l'appartamento occupato dall'odierna imputata.

A specifica domanda, ha riferito che al momento del controllo l'appartamento era occupato dalla odierna imputata, la quale ha anche provveduto a firmare il verbale di verifica.

Il teste V. D., responsabile commerciale della società (...), ha riferito che la quantificazione complessiva dell'energia elettrica arbitrariamente prelevata ammontava a 7442.972 KWh pari ad €1.283,91.

I fatti, così come evincibili dall'esame della documentazione legittimamente acquisita al fascicolo del dibattimento e dalla deposizione dei testi escussi, non lasciano emergere dubbi in ordine alla responsabilità dell'imputata, possessore dell'immobile energizzato elettricamente tramite l'abusivo allaccio e, dunque, beneficiaria dello stesso per il prelievo abusivo di energia di cui in rubrica.

I fatti integrano perfettamente l'ipotesi del furto aggravato con le modalità indicate in epigrafe.

Ed invero, la condotta dell'imputata, risulta sussumibile nel disposto di cui agli artt. 624 e ss c.p., essendo stata direttamente ed immediatamente diretta all'impossessamento della cosa per superare la contraria volontà dell'ente.

Risulta sussistente la contestata aggravante di cui all'art. 625 n.2 c.p., senza ombra di dubbio.

Si osserva, infatti, che, in tema di furto di energia elettrica, sussiste l'aggravante di cui all'art. 625 n.2 c.p., qualora la sottrazione di energia avvenga mediante l'allacciamento diretto alla rete di distribuzione, atteso che, in tal caso, il flusso abusivo può essere generato solo attraverso il seppur marginale danneggiamento per distacco dei fili conduttori (ex plurimis Cass. Sez. IV 27445/2008), costituendo, peraltro, l'utilizzo di un filo conduttore saldato per allacciarsi abusivamente alla rete un artificio che rientra nell'ambito del "mezzo fraudolento" di cui al 625 n.2 c.p. (Cass. Sez. V 2681/2005) attuato palesemente con violenza sulle cose.

Si aggiunga, poi, che non occorre la prova che l'artificioso allacciamento sia stato realizzato dallo stesso imputato, atteso che la condotta di chi, senza avere partecipato alla fraudolenta manomissione, continui ad attingere abusivamente energia elettrica, avvalendosi consapevolmente dell'eventuale allacciamento da altri realizzato, integra un contegno punibile ex art. 624, 625 c n. 2 .p., la cui consumazione deve ritenersi in atto per tutto il tempo dell'abusiva sottrazione di tale "cosa mobile" ex art. 624 co 2 c.p. (Cassazione penale sez. IV, 5.2.2020, n.5973).

Va, inoltre, evidenziato, che in tema di furto di energia elettrica, una situazione di difficoltà economica non può essere invocata ai fini del riconoscimento della causa di giustificazione ex art. 54 cod. pen., essendo possibile vedersi garantiti i bisogni primari da parte degli enti preposti all'assistenza sociale (Cassazione penale sez. IV, 11/12/2018, n.121).

Pertanto, l'imputata va ritenuta responsabile del furto di energia elettrica così come rubricato nel capo di imputazione.

Non ricorrono i requisiti di cui all'art.131 bis c.p., tenuto conto che la condotta abusiva si è protratta per un lungo periodo ed è stata interrotta soltanto con l'intervento del personale tecnico del (...).

Va esclusa la contestata recidiva, atteso che l'imputata è incensurata.

Possono riconoscersi le circostanze attenuanti generiche, da ritenersi equivalenti alle contestate aggravanti, al solo fine di adeguare la pena al disvalore reale del fatto.

Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra svolte, l'imputata va condannata, alla pena che si stima congruo contenere, applicati i criteri di cui all'art.133.C.P., in mesi sei di reclusione ed € 200,00 di multa.

Ricorrono i presupposti di legge per concedere alla prevenuta il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Alla sentenza di condanna consegue l'obbligo di pagamento delle spese processuali.

La presente motivazione viene resa nel termine più lungo già indicato in dispositivo ai sensi dell'art.544 co.3° c.p.p.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533 e ss. c.p.p.;

DICHIARA

S. K. responsabile del reato ascrittale e, esclusa la contestata recidiva, e concesse le attenuanti generiche, ritenute equivalenti alla contestata aggravante, la condanna alla pena di mesi sei di reclusione e ad € 200,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali. Pena sospesa.

Fissa giorni 90 per la motivazione

IL GIUDICE

(dott.ssa Marina Valente)